



LEGA PRO

COMUNICATO N. 35/DIV – 18 NOVEMBRE 2025

35/174

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 14, 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14, 15, 16 e 17 Novembre 2025

14^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	VIRTUS VERONA	3-1
ALCIONE MILANO	NOVARA	0-1
CITTADELLA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	1-0
DOLOMITI BELLUNESI	INTER U23	(*)
L.R. VICENZA	RENATE	1-0
LECCO	PRO PATRIA	1-0
LUMEZZANE	PRO VERCELLI	3-1
OSPITALETTO FRANCIACORTA	UNION BRESCIA	0-0
PERGOLETTESE	GIANA ERMINIO	0-3
TRIESTINA	TRENTO	1-1

(*) Post. 03.12.2025

GIRONE B

AREZZO	BRA	2-1
FORLÌ	CAMPOBASSO	2-3
GUBBIO	JUVENTUS NEXT GEN	(**)
LIVORNO	RAVENNA	1-1
PINETO	CARPI	1-0
PONTEDERA	PIANESE	2-0
RIMINI	ASCOLI	0-2
SAMBENEDETTESE	TERNANA	0-0
TORRES	PERUGIA	1-1
VIS PESARO	GUIDONIA MONTECELIO	2-1

(**) Post. 26.11.2025

GIRONE C

AZ PICERNO	SIRACUSA	1-2
BENEVENTO	MONOPOLI	3-1
CASARANO	CATANIA	1-0
CASERTANA	ATALANTA U23	(*)
CROTONE	SORRENTO	3-1
FOGGIA	CAVESE	0-0
GIUGLIANO	AUDACE CERIGNOLA	0-1
LATINA	COSENZA	0-1
POTENZA	TRAPANI	2-1
TEAM ALTAMURA	SALERNITANA	1-2

(*) Post. 03.12.2025

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 Novembre 2025 ha adottato le



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 14, 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, LECCO, L.R. VICENZA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, TERNANA e TORRES hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- esposto striscioni non autorizzati ritenuti da questo Giudice di non particolare offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'

GARA RIMINI – ASCOLI DEL 15 NOVEMBRE 2025

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue.

Nel referto si riporta, tra l'altro, che, al 42° minuto del secondo tempo, un gruppo di circa 20 tifosi della Società Rimini, presenti del Settore Distinti Scoperti, rivolgevano epiteti razzistici a due calciatori avversari di colore, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara. Tali insulti proseguivano per circa un minuto dall'interruzione e, in particolare, consistevano nei versi e nelle frasi "*Buubuubuuu e Babbuino, scimmia di merda*" ai due calciatori avversari.

Successivamente, avvisati i capitani delle squadre e in accordo con il Responsabile dell'Ordine pubblico veniva effettuato l'annuncio antirazzismo da parte dello speaker e gli episodi cessavano.

Il numero complessivo dei sostenitori all'interno Settore Distinti Scoperti era di circa 154 e circa 20 di essi si sono resi responsabili della predetta condotta.

Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati e delle frasi proferite è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall'art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Inoltre, sulla base delle risultanze riportate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori del coro come sopra specificato, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all'art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte, e dalla circostanza che in conseguenza di essa l'Arbitro ha interrotto la gara.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente dall'Arbitro e dai due destinatari degli insulti, nonostante fossero il primo impegnato nella direzione arbitrale e i secondi nella disputa della gara.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d).

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

P.Q.M.

in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società RIMINI con:

A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Distinti Scoperti, privo di spettatori;

B) il pagamento di una ammenda di Euro 2000,00.

Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

LIVORNO

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 2° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso ripetuto per otto volte;
2. al 33° e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calciistiche;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, nel proprio Settore un petardo, senza conseguenze;
2. nell'aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati di cui alla condotta sub B) e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

TERNANA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% circa), posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 46° minuto del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuti per circa 30 secondi;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara:

1. un petardo e due fumogeni, nel recinto di gioco, che provocavano due buchi sul telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta;
2. due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti

(ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B), e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del telone, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

PIANESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti e trenta secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. c.c., recidiva).

AMMENDA € 400,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta di plastica e un contenitore di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per circa 30 secondi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

LANZA DANIELE (CAMPOBASSO)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione una revisione FVS, usciva dall'area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALFANO GERARDO (POTENZA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dissentiva platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLI')

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI BARI VITO (CASARANO)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SCIACCA WILLIAM (TORRES)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco fermo, in occasione di una revisione FVS, mentre l'Arbitro si dirigeva al monitor, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHETTO DAVIDE

(ALCIONE MILANO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e, avvicinandosi al terreno di gioco, protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LISO LORENZO

(CASARANO)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante l'invito a sedersi, continuava a sostare in piedi nell'area tecnica, ostacolando la regolare ripresa del gioco da parte degli avversari.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SALVATI FERDINANDO

(GIUGLIANO)

per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per protestare nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PARKER SEAN

(PERGOLETTESE)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il malleolo dell'avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DUTU EDUARD

(LATINA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LORENZINI FILIPPO

(NOVARA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BACHINI MATTEO (POTENZA)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TREMOLADA MARCO ANDREA (PERGOLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEONETTI VITO	(CAMPOBASSO)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM	(CAVESE)
D'AMICO FELICE	(FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
ZAMMARINI ROBERTO	(GIUGLIANO)
ESEMPIO STEFANO	(GUIDONIA MONTECELIO)
SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
HAMLILI ZACCARIA	(LIVORNO)
TOURE MOUSSA	(SAMBENEDETTESE)
FABBRO MICHAEL	(VIRTUS VERONA)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTI MIRCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
RIZZO NICHOLAS	(ASCOLI)
PAUTASSI MATTEO	(BRA)
PINTO GIOVANNI	(CASARANO)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
VITALE VINCENZO	(GIANA ERMINIO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(LATINA)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
DI MUNNO ALESSANDRO	(PRO PATRIA)
LEPRI TOMAS	(RIMINI)
ALFIERI VINCENZO	(SAMBENEDETTESE)
MUSSO ANTONINO	(TORRES)
BALESTRERO DAVIDE	(UNION BRESCIA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MICELI MIRKO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MASETTI LORENZO (PIANESE)

LADINETTI RICCARDO
DI PAOLA MANUEL

(PONTEDERA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
GILLI MATTEO	(AREZZO)
CHIARELLO RICCARDO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MORESO ARJONA OSCAR	(AUDACE CERIGNOLA)
BIANCHI SEBASTIANO	(AZ PICERNO)
MAIORINO PASQUALE	(AZ PICERNO)
CERESOLI ANDREA	(BENEVENTO)
PADULA CRISTIAN	(CAMPOBASSO)
GEA ERTIJON	(CASARANO)
CELLI ALESSANDRO	(CATANIA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO	(CATANIA)
CAVALLINI GIACOMO	(FORLÌ)
CAPELLI ANDREA	(GIANA ERMINIO)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
KRITTA MARWANE	(LECCO)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO	(LECCO)
JOSE'	
DIONISI FEDERICO	(LIVORNO)
PICCININI STEFANO	(MONOPOLI)
ALBERTI THOMAS	(NOVARA)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(PERUGIA)
NEBULOSO GIULIO	(PINETO)
BIANCONI ALESSANDRO	(RAVENNA)
FALASCO NICOLA	(RIMINI)
FIORINI MATTIA	(RIMINI)
ANTONELLI NICOLO	(TORRES)
TRIACCA DANIELE	(TRENTO)
MUHAMETI ENDRI	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIANCI PIETRO	(AREZZO)
PERROTTA FRANCESCO SIMON	(AREZZO)
ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
PUGLIESE SAMUEL	(AZ PICERNO)
LAMESTA DAVIDE	(BENEVENTO)
FIORDALISO ALESSANDRO	(BRA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO	(CAMPOBASSO)
GARGIULO MARIO	(CAMPOBASSO)
TANTALOCCHI ELIA	(CAMPOBASSO)
DI DIO FLAVIO	(CASARANO)
ZANABONI EMANUELE ALESSA	(CASARANO)
LUCIANI ALESSIO	(CAVESE)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
MAGGIO MATTEO	(CROTONE)
FRANCHINI SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
MARENCO FILIPPO	(LATINA)
ZANELATO NICCOLO	(LECCO)

BONASSI LUCA
DIODATO SAMUELE
COCCIA LORENZO
SIMEONI LUCA
FRARE DOMENICO
GERMINARIO GIANLUCA
FAGGI FILIPPO
LONARDI LORENZO
ESPOSITO GIANLUCA
GHEZZI ANDREA
BOLI JORDAN
ANASTASIO ARMANDO
DI VICO ROCCO
FERRARIS ANDREA
PARIGINI VITTORIO
CARILLO LUIGI
CUCCURULLO MARCO
MATERA ANTONIO
FLORIO MATTIA
NAZZARO MARCO
STARITA ERNESTO

(LIVORNO)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(RAVENNA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCONI MICHELE
TITO FABIO
GAMBALE DIEGO
RUSSO LUCA
LIA DAMIANO BIAGIO
ROLFINI ALEX
CRIALESE CARLO
COCETTA NICCOLO
CALDORE MARCO
GENTILE DAVIDE
BORDO LORENZO
ANGELLA GABRIELE
SELLERI GABRIELE
MALLAHI MOHAMED
PLESCIA VINCENZO
BRIGNOLA ENRICO
MARCOLINI DIEGO
CRNIGOJ DOMEN
FOGLIATA RICCARDO
ZENNARO MATTIA
MACHIN DICOMBO JOSE

(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRA)
(CATANIA)
(CITTADELLA)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(LIVORNO)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 18 Novembre 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani